

Citta' Di Pescina Provincia Dell'Aquila

CONCESSIONE DI TERRENI DI USO CIVICO ALLA SOCIETÀ' GIANFELICE GIUSEPPE E FIGLIO SNC FINALIZZATO ALLA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI MATERIALE INERTE IN LOCALITÀ' "LE COSTE DI VENERE".

AUTORIZZAZIONE UNICA.

Prot. 694

data 23/01/2023

P R E M E S S O

- che la Società ha già in esercizio una attività estrattiva di materiale di cava in località "Le Coste" . E' stata autorizzata alla coltivazione in ampliamento sui terreni oggetto di concessione dal Comune di Pescina (AQ) al foglio n° 47 mappali n. 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 206, 159, 170, 171 e 207 - del COMUNE di PESCINA per una superficie complessiva di ampliamento di mq 18.340 ed un volume di scavo di mc 54.200 come riportato nello schema del programma di coltivazione del nuovo progetto;
- che la predetta coltivazione sulla cava preesistente era regolata da contratto Rep. N.198 del 29/03/2011 e dall' atto aggiuntivo Rep. N. 199 di pari data;
- visto il parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. trasmesso dalla Regione Abruzzo con nota prot. RA/35120 del 17/02/2016 , giudizio n. 2628 del 11/02/2016;
- che la Società ha presentato alla Regione Abruzzo, in data 01/06/2016 acquisita al prot. RA 125696, istanza per l'ampliamento in 5 anni della cava in oggetto autorizzata con il provvedimento comunale n. 4308/2011 in vigore fino al 21/07/2019 e comunque fino alla autorizzazione unica in conformità a quanto contenuto nel verbale della conferenza dei servizi di seguito richiamato;
- che con delibera di G.C. n. 113 del 14/11/2013 si provvedeva alla presa d'atto del deposito del progetto di ampliamento cava in località 'Le Coste di Venere' Concessionario richiedente società Gianfelice Torquato & Figli;
- che con nota prot. 0141226/18 del 17/05/2018 e successiva prot. 0143540/18 del 21/05/2018 la Regione Abruzzo convocava la conferenza dei servizi rimettendo verbale con prescrizioni;
- che con verbale del 06/06/2018, in atti prot. 4647 del 13/06/2018 la Regione Abruzzo, attraverso del Dipartimento OO.PP, Governo del Territorio e Politiche Ambientali -DPC 023 servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive -DPC autorizzava con prescrizioni che seguono:

- che con nota in atti prot. 4494 del 19/05/2020 la società in oggetto ha rimesso gli atti relativi al conteggio del materiale estratto di mc 91.016,00 e degli importi corrispondenti;

-che con deliberazione di G.C. n. 24 del 16/03/2021 si approvavano le modalità di estinzione del debito;

-che le particelle catastali interessate dal progetto di ampliamento sono indicate negli atti di progetto come segue: foglio n. 47 particelle nn. 121, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 206, 159, 160, 161, 207 autorizzate al mutamento di destinazione d'uso a cave con determina dirigenziale Regione Abruzzo DH20/269 usi civici del 11/10/2010;

-che con nota in atti prot. 4494 del 19/05/2020 la società in oggetto ha rimesso gli atti relativi al conteggio del materiale estratto di mc 91.016,00 e degli importi corrispondenti;

-che per quanto attiene ai contenuti del verbale di accertamento di infrazione n. 3/2017 elevato dal Servizio Regionale Risorse del Territorio il volume estratto è stato quantificato d'ufficio in mc 720 (60X30/2X4) misurati nella planimetria in atti d'ufficio datata 30/05/2019 ove si rileva la porzione di area esterna all'autorizzazione comunale già rilasciata n. 4308/2011 e facente parte dell'area della nuova coltivazione;

-che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da calcare da estrarre con l'uso di escavatore;

- che con determinazione n. 4/11 del 17.01.2022 è stato stabilito il valore complessivo da versarsi in € 52.899,20 (cinquantadueottocentonovantanove/venti) e nello specifico pari ad € 10.579,84 (diecimilacinquecentosettantanove/84) in ragione di ogni anno di coltivazione oltre rivalutazione ISTAT/FOI riferita ad € 10.579,84 da versarsi entro il 31 marzo di ciascun anno con un canone annuo minimo garantito di € 5.360,00 in conformità ai contenuti della convenzione rep. 199 del 29/03/2011; L'eventuale eccedenza sarà calcolata secondo quanto previsto nella convenzione rep. n. 156 del 05/02/2010.

Che con contratto rep. 349 del 28/02/2022 venivano concessi i terreni di uso civico alla società Gianfelice Giuseppe e figlio con sede in via Colle S. Orante n. 1 Ortucchio p. iva 01192050662, nella persona del legale rappresentante Gianfelice Torquato;

Richiamata la comunicazione in atti prot. 188 del 09/01/2023 con la quale la società in questione ha trasmesso il riepilogo dell'iter autorizzativo AUA per attività di estrazione, frantumazione e commercializzazione di inerti avviata con la Regione Abruzzo, giusta nota in atti prot. 1175 del 07/02/2022 riportando che, in riscontro alla comunicazione della Regione Abruzzo del 15/04/2021 prot. 0153279/21, al riguardo dell'attività RA01 – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti ha comunicato di voler aderire all'Autorizzazione di Carattere Generale di cui all'art. 272 del Dlgs 152/06 e delibera Giunta Regionale n. 599/2019;

t
Che con nota in atti prot. 264 del 10/01/2022 ha trasmesso la dichiarazione che sulla base della DGR 599/19 e dell'art. 272 comma 3 del DLGS 152/06 che l'impianto è formalmente autorizzato per le emissioni in atmosfera;

Richiamati i contenuti della precedente autorizzazione alla coltivazione era stata rilasciata con prot. 4308 del 21/07/2021 che qui si intendono riportati con le modalità esecutive ivi contenute dall'art. 1 all'art.12;

-che è stato comunicato con nota in atti prot. 4732 del 27/05/2020 i quantitativi di materiale estratto nella cava preesistente;

Richiamata la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e smi recante : Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo e l'art. Art. 16 della predetta legge recante Contenuto dei provvedimenti in riferimento alla cava in argomento.

CONCEDE L'AUTORIZZAZIONE

Alla Società Gianfelice Giuseppe & Figlio S.n.c., c.f e p. iva 01192050662 , con sede legale in Ortucchio, Via Colle S. Orante n. 1, nella persona del legale rappresentante Sig. Torquato Gianfelice nato ad Ortucchio (AQ) il 07/08/1964 ed ivi residente in via Colle Sant'Orante 1, alla coltivazione della cava di ghiaia in località Le Coste del Comune di Pescina individuata in Catasto al al foglio n° 47 mappali n. 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 206, 159, 170, 171 e 207 - del COMUNE di PESCINA per una superficie complessiva di ampliamento di mq 18.340 ed un volume di scavo di mc 54.200 di cui alla delibera di G.C. n. 113 del 14/11/2013 del progetto di ampliamento cava in località 'Le Coste di Venere' Concessionario richiedente società Gianfelice Torquato & Figli;

Art. 1.

Obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel disciplinare approvato con delibera di G. R. n. 204 del 23/01/1985, che fa parte integrante della presente autorizzazione, all'osservanza delle modalità indicate nei disegni allegati e approvati nella conferenza dei servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Servizio del Comune di Pescina e dall'Ufficio Regionale Cave',

Art. 2

La zona interessata dall'attività estrattiva deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area autorizzata, l'inizio dell'attività saranno condizionato alla redazione di apposito verbale di delimitazione e deve essere adeguatamente segnalata mediante posa in opera di recinto e apposti avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e l'apposizione di un cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

Art. 3

La presente autorizzazione ha la durata corrispondente ai termini della concessione di cui al rep. 349 del 28/02/2022 valida per anni cinque, decorrenti dalla data di notificazione della presente autorizzazione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca , proroga tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall'atto di concessione rep 349 del 20/02/2022 e la data di rilascio del presente atto e salvi gli effetti dell'entrata in vigore del Piano Regionale a norma dell'art. 8 della Legge Regionale 26.07.1983 n. 54 e sue modificazioni ed integrazioni.-

L'inizio della coltivazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notifica stessa, con concessione di ulteriori 90 giorni per giustificati motivi, con denuncia di inizio lavori, ai sensi dell' art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell' art. 4 del D.Lgs 624/96 da inviare al Servizio Regionale Cave e al Sindaco del Comune di Pescina.-

La presente autorizzazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 giorni di cui sopra.-

ART. 4

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo dell'attività estrattiva e finale, sia sulla cava oggetto di precedente coltivazione che su quella ricadente nell'ampliamento concesso in conformità ai progetti depositati sia dell'area interessata dalla precedente concessione che di quella ampliata . A garanzia degli impegni assunti per il risanamento ambientale finale dei luoghi la Società concessionaria ha costituito polizza fideiussoria con la Generali Ass.ni di € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore del Comune di Pescina n. 762527833 del 08/09/2021;

Art. 5

La Ditta deve fornire ai funzionari Regionali dell'Ufficio Cave e Torbiere e al pubblico ufficiale preposto al servizio di vigilanza i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici in ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.-

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge e comunque alle prescrizioni impartite dall'ufficio suddetto, che terrà conto delle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi, nella seduta del 06/06/2018, in atti prot. 4647 del 13/06/2018 che vengono integralmente sotto elencate:

1-per quanto attiene il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico- rischio frana” devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella nota prot. 5630 del 10/07/2014 della stessa autorità ora denominata Autorità dell'Appennino Meridionale;

2-si da atto che non sono presenti superficie boscate nell'area del progetto esaminato;

3- in merito alla nota n. 4321/18 del Comune di Pescina si precisa quanto segue:

t

a) si prende atto che quanto chiarito ai capoverso 1 e 2 saranno chiariti dal cronoprogramma dei lavori prescritto al successivo punto 4);

b) obbligo di trasmettere annualmente tutto il quantitativo di materiale utile estratto secondo il contratto di concessione di terre civiche;

c) prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione deve essere fornito all'amministrazione comunale l'esatto quantitativo di materiale utile estratto dalla cava in coltivazione autorizzata con la Concessione Comunale n. 4308 del 21/07/2011, alla luce della nuova profilatura del fronte di cava oggetto di verbale di accertamento di infrazione n. 3/2017 elevato dal Servizio Regionale Risorse del Territorio;

4) Deve essere emanato un unico provvedimento autorizzativo che comprenda anche l'area della cava attualmente in esercizio, con la coltivazione in conformità del cronoprogramma annuale aggiornato alla situazione attuale, da redigere ai sensi delle direttive allegate alla DGR n. 24 del 26/01/2016 e, produrre al Comune e alla Regione prima del rilascio del provvedimento autorizzativo unico;

5) l'autorizzazione comunale n. 4308/2011 resterà efficace fino all'entrata in vigore della nuova autorizzazione unica, dopo di che perderà efficacia;

6) La polizza fidejussoria a garanzia del ripristino ambientale, esigibile a prima richiesta, deve essere stipulata prima del rilascio dell'autorizzazione per la somma di € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore dell'Ente Beneficiario (Comune) e gli estremi indicati nell'autorizzazione stessa;

7) L'atto di concessione dei terreni demaniali va regolarmente stipulato e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate prima del rilascio dell'Autorizzazione;

8) L'area in coltivazione deve essere condotta nel rispetto delle vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con accessi carrabili muniti di cancello e cartello contenente i dati di autorizzazione e di conduzione della cava;

9) Tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava dovranno essere rimosse prima del recupero ambientale definitivo;

10) La durata della coltivazione e del ripristino, è fissata in cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione;

11) La società verificherà annualmente e a proprie spese il rispetto del cronoprogramma relativo alla coltivazione e ripristino ambientale, da allegare al provvedimento autorizzativo.

Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere osservate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;

Art.7

Prima dell'inizio dei lavori, deve essere comunicato il nominativo del direttore dei lavori e l'elenco del parco mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività, inoltre deve essere presentato un rilievo plano-altimetrico su base catastale, opportunamente riferito ad almeno tre capisaldi topografici

individuati sul posto, contenente l'individuazione dei termini lapidei inamovibili ai vertici dell' area di intervento con le rispettive monografie. Conseguentemente deve essere redatto, alla presenza degli organi di vigilanza e dell' Amministrazione Comunale, il relativo verbale di delimitazione dell' area estrattiva;

Art. 8

L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

Art. 9

I lavori di sagomatura del versante devono procedere esclusivamente a partire dall' alto verso il basso con il ripristino progressivo del profilo finale di abbandono realizzando il risanamento ambientale definitivo del gradone superiore durante la coltivazione di quello inferiore. La pendenza delle alzate dei gradoni, da sagomare con il materiale in posto, non deve risultare superiore ai 35° sull' orizzontale;

Rispetto della distanza di rispetto stradale, del limite dell'area di coltivazione non inferiore a ml 20 dal ciglio stradale adiacente la SS. 83 Marsicana;

Art. 10

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il servizio per le Attività Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all' attività estrattiva;

Art. 11

La quantità media estraibile annualmente dichiarata in relazione tecnica sarà di mc 10.840 annuo e complessivamente di mc. 54.200, per l'intera durata dell'attività prevista in cinque anni.-

Art. 12

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla conferenza dei servizi depositati agli atti d'ufficio, rilasciati in copia e di seguito elencati, mediante l'utilizzo dei mezzi meccanici : omologati ed in perfetta efficienza;

Art. 13

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato , timbrato e firmato rilasciato unitamente al presente atto con pareri/prescrittivi allegati , allegato "E" art. 6 L. R. 67/87;

Art. 14

Il decreto autorizzativo Comunale dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge -

Art. 15

La presente autorizzazione viene rilasciata da questo Comune nei limiti delle proprie competenze, fatti salvi eventuali provvedimenti di organi o istituzioni competenti e fatti salvi i diritti dei terzi e

t fatto salvo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni, nessuna esclusa, di cui alla nota prot. 5630 del 10/07/2014 autorità ora denominata Autorità dell'Appennino Meridionale relative all'integrazione del progetto nelle successive fasi attraverso l'individuazione di interventi di mitigazione del rischio (anche del tipo non strutturale), da depositare in Comune, atte a garantire la sicurezza dell'area di cava sia durante le fasi di coltivazione, sia in rapporto alla destinazione d'uso successiva al recupero ambientale dovute alle problematiche di crollo evidenziate nel PsAI-Rf (Piano assetto idrogeologico rischio frane) sulla strada SS. 83 finalizzato al grado di mitigazione del rischio relativamente ai settore di versante a monte dell'area di intervento e di quella adiacente oggetto della precedente concessione, non ancora ripristinata ambientalmente, al fine di individuare gli interventi di mitigazione del rischio con soluzioni progettuali necessarie a garantire la sicurezza dell'intera area di cava a ultimazione dei lavori di recupero ambientale complessivo;

ART. 16

Al riguardo alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'Ambiente si fa obbligo del rispetto dei limiti di legge contenuti nella documentazione allegata alla comunicazione della Regione Abruzzo del 15/04/2021 prot. 0153279/21 "relazione tecnica emissioni in atmosfera";

Al riguardo del nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 , commi 4 o comma 6 della legge 26/10/1995 n. 447 , si fa obbligo del rispetto dei limiti di legge in riferimento alla documentazione "valutazione impatto acustico" allegata alla comunicazione della Regione Abruzzo del 15/04/2021 prot. 0153279/21;

Si allega al presente atto e si consegna copia della documentazione sotto elencata: progetto di cui alla delibera di G.C. n. 113 del 14/11/2013 composto da:

- verifica assoggettabilità;
- relazione tecnica;
- relazione tecnica di ripristino;
- relazione Geologica-Geotecnica-Geofisica;
- documentazione fotografica ante e post operam;
- Tav. 1 Inquadramento IGM, Catastale, Piano Paesistico;
- Tav. 2 Planimetrie, curve di livello, stato di fatto e di progetto;
- Tav. 3 Profili stato di fatto e di progetto;
- Tav. 4 Planimetria di ripristino e profilo tipo di ripristino;

-comunicazione parere di cui alla nota prot. 5630 del 10/07/2014 dell'Autorità di Bacino ora denominata Autorità dell'Appennino Meridionale;

-verbale della conferenza dei servizi del 06/06/2018, in atti prot. 4647 del 13/06/2018 della Regione Abruzzo;

-cronoprogramma relativo alla coltivazione e ripristino ambientale annuale in atti prot. 521 del 18/01/2023;

Il presente provvedimento (1) sarà pubblicato sul BURAT(2).

Per la società concessionaria: Gianfelice Torquato & Figlio

Il legale rappresentante

f.to Sig. Gianfelice TORQUATO

Per il Comune di Pescina

Il Responsabile del Servizio

f.to Arch. Berardino RUGGERI

(1) Schema approvato con determina n. 4/14 del 20/01/2023;

(2) Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati il sottoscrittore autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di pubblicazione del presente atto;